IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **140**

DI DATA: **12/11/2024**

OGGETTO: **209 PNRR-PRP - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - FORNITURA STRUMENTO SCIENTIFICO PER L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E LA QUANTIFICAZIONE DI PROTEINE O ACIDI NUCLEICI IN GEL E WESTERN BLOT**

CUP J97G22000400006

CIG B436056894

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.11.20 08:35:41 +01'00'

☑ impegno 2532/24

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea- NextGenerationEU;

DATO ATTO che scopo del progetto è il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca CERIC-ERIC nel settore specifico della ricerca sui patogeni e prevede fra le altre azioni di rafforzare la piattaforma integrata di produzione e caratterizzazione di proteine, utile a garantire un servizio aggiornato e competitivo di tecniche e processi di preparazione e controllo qualità di campioni proteici per analisi funzionali e strutturali;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di procedere all'acquisizione di uno strumento per l'acquisizione di immagini per analisi e quantizzazione di acidi nucleici o di proteine in gel o immobilizzati su membrane, al fine di verificare l'andamento della purificazione e la identificazione di una proteina mediante riconoscimento specifico con anticorpo (Western blot), da installare presso laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra Sincrotrone;

VISTA la relazione, conservata agli atti, di Paola Storici, senior manager del laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra Sincrotrone che, a seguito di un'analisi tecnico/economica fra vari modelli presenti sul mercato, individua nello strumento ChemiDoc™ MP Imaging System, prodotto da Bio-Rad Laboratories Inc (USA) e distribuito in esclusiva per l'Italia da Bio-Rad Laboratories S.r.l., quello rispondente maggiormente alle necessità dell'Amministrazione;

DATO ATTO che la ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., con sede in Segrate – Milano, Via Cellini 18/A, CAP 20054, C.F. e P.IVA. 00801720152, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, ha presentato in data 21/10/2024 il preventivo di offerta n.Q24000586507, che corrisponde nei contenuti a quanto richiesto al prezzo di euro 27.300,00 IVA esclusa, pari a euro 33.306,00 IVA compresa;

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per il quale è previsto l'affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a euro 140.000,00;

RITENUTO che**,** ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura possa essere affidato unicamente alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., distributore in esclusiva per l'Italia dei beni in oggetto;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004 e verificato che non risultano attive convenzioni Consip per forniture comparabili a quelle della presente disposizione;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.L. 126/2019 (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca), che dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" non si applicano agli Enti di Ricerca per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

RITENUTO:

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. la fornitura oggetto della presente disposizione;
- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 33.306,00 IVA compresa, sul cap sul cap. 2.02.01.05.001 "Attrezzature scientifiche" - CdR 90 del bilancio 2024, cod. prog 209 "PNRR - PRP", che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO:

- che la procedura è stata avviata e svolta nel rispetto di quanto previsto dai principi e dagli obblighi specifici del PNRR di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed ai Regolamenti UE 2020/2094 e 2021/241;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Stefano Cozzini;
- che il Codice Identificativo Gara della procedura, acquisito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: B436056894;
- che il CUP (codice unico progetto) è il seguente: J97G22000400006;

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), sono di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

RICHIAMATE:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 03 ottobre 2024, n. 248, con oggetto "III Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024",

che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. la fornitura oggetto della presente disposizione al prezzo di euro 27.300,00 + IVA;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 33.306,00 IVA compresa, sul cap sul cap. 2.02.01.05.001 "Attrezzature scientifiche" - CdR 90 del bilancio 2024, cod. prog 209 "PNRR - PRP", che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica

Dott. Stefano Cozzini

STEFANO COZZINI
12.11.2024 17:49:22
GMT+02:00

ALLEGATI:

- Schema di contratto
- Preventivo di offerta n.Q24000586507 del 21/10/2024

ALLEGATO P-02
SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA DI UNO STRUMENTO SCIENTIFICO PER LABORATORIO BIOLOGICO PER L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E LA QUANTIFICAZIONE DI PROTEINE O ACIDI NUCLEICI IN GEL E WESTERN BLOT, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRP@CERIC - PATHOGEN READINESS PLATFORM FOR CERIC-ERIC UPGRADE"

CIG B436056894
CUP J97G22000400006

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società _____, con sede legale in _____, _____, CAP _____, CF e P.IVA _____, rappresentata dal sig. _____, C.F. _____, in qualità di _____.

Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 - Termine e luogo di consegna 4
Art. 4 - Corrispettivo 4
Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e verifica di conformità/collaudo 5
Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 5
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore 6
Art. 8 - Clausola di riservatezza 8
Art. 9 - Garanzia definitiva 8
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 9
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 12 - Recesso per giusta causa 10
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 10
Art. 14 - Subappalto 10
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 12
Art. 16 - Penali 12
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 13
Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 13
Art. 19 - Disposizioni anticorruzione 13
Art. 20 - Foro di competenza 13
Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 13
Art. 22 – Responsabile Unico del Progetto 14

Premessa

1. richiamata la disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica n. __ di data __/__/____, con la quale Area Science Park ha disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), della fornitura di uno strumento scientifico per laboratorio biologico per l'acquisizione di immagini e la quantificazione di proteine o acidi nucleici in gel e Western blot, nell'ambito del progetto "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea- NextGenerationEU;
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, l'Appaltatore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del Codice. Le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti in capo all'Appaltatore, all'esito delle quali il presente contratto è risolutivamente condizionato, verranno effettuate ai sensi dell'art. 52 comma 1 secondo periodo del Codice;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
4. In caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione;
5. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende concluso con la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione, e del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 1 - Norme regolatrici

1.Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; in particolare sono allegati al presente contratto il preventivo di offerta dell'Appaltatore di data __/__/2024; fanno parte integrante, altresì, del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, le schede tecniche presentate dall'Appaltatore, nonché il capitolato tecnico prestazionale sottoscritto per accettazione.

2. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti "Codice"), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione. Il Contratto è, altresì, disciplinato dai seguenti documenti:

a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

b) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;

c) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf;

d) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente accettate per iscritto dall'Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno considerati prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni riportati nel preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Fornitore.

Art. 2 - Oggetto
1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di uno strumento scientifico per laboratorio biologico per l'acquisizione di immagini e la quantificazione di proteine o acidi nucleici in gel e Western blot. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale, che ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - Termine e luogo di consegna
1. L'Appaltatore provvederà alla consegna D.D.P., secondo gli Incoterms® 2020, di tutti i beni oggetto della fornitura entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto.
2. L'installazione e il training supporto applicativo dovranno essere completati entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dello strumento.
3. Il luogo di consegna della fornitura è il Laboratorio di Biologia Strutturale di Elettra Sincrotrone presso il campus di Basovizza di Area Science Park, s.s. 14 km 163,500, Loc Basovizza – Trieste, cap 34149.

Art. 4 - Corrispettivo
1.L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene fissato in euro _____(euro _____/__) IVA esclusa, pari a euro _____(Euro _____/__) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione della relativa fattura, in un'unica soluzione al completamento di tutti gli adempimenti previsti inerenti alla consegna.
3. La fattura non potrà essere emessa prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione.
4. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di

Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e verifica di conformità/collaudo
1. L'Appaltatore consegnerà, a propria cura, spese e rischio, entro il termine indicato dall'art. 3, i beni oggetto della presente fornitura, provvedendo alla installazione e alla messa in funzione dei beni, che dovranno essere consegnati franco sede presso i luoghi in indicati al precedente art. 3. Gli imballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna.
2. L'Appaltatore dichiara di ritenere la fornitura effettuabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
3. L'Appaltatore dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. L'Amministrazione si impegna ad allestire il locale in tempo utile per consentire la consegna da parte dell'Appaltatore secondo le tempistiche concordate. Eventuali ritardi nell'allestimento dei suddetti locali che dovessero comportare ritardi nella consegna e installazione non comportano l'applicazione di penali a carico dell'Appaltatore.
5. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. Non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto è stato stimato che la durata delle operazioni di installazione non supereranno i 5 gg/uomo.
7. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
8. Una persona incaricata dall'Amministrazione committente, scelta tra i dipendenti dell'Amministrazione o tra i dipendenti di Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A, nelle 2 settimane successive (10 gg lavorativi) al momento dell'installazione, eseguirà delle prove di funzionamento dello strumento per verificare che la fornitura sia completa di tutte le componenti richieste, che tutte le componenti funzionino correttamente e rispettino le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
9. In caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
1. Indipendentemente dall'esito positivo della verifica di conformità, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni.
2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, garantisce i beni oggetto della fornitura secondo i termini di garanzia previsti dal Capitolato tecnico

prestazionale, salve le specifiche clausole contenute nel presente contratto.
3. Si precisa che l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso degli strumenti.
4. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
5. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; in assenza dell'Amministrazione, tali verifiche sono svolte dal soggetto destinatario della fornitura come indicato al precedente art. 3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 15.
9. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
12. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
13. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
7. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, la quale deve essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16, comma 2, del presente contratto.
3. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione – su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività.
4. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l'Amministrazione circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.
5. L'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.
6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto – PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell'oggetto
- CIG/CUP come segue:

Progetto:
- Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR "PRP@CERIC" - CUP: J97G22000400006 – CIG: B28008C5E6

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 8 - Clausola di riservatezza
1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art. 9 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro _____/__ (_____/__), resa ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 117del Codice.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG: _____ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J97G22000400006**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall' art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati dall'art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto

Oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e specificamente previsti dal PNRR.

(in caso di subappalto)

2. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvederà a effettuare il relativo pagamento

all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, co.11, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area Science Park, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
4. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
11. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
12. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 119.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
16. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
17. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse

dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
18. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
19. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science Park può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
d) mancato intervento in caso di rottura o malfunzionamento dei beni, entro giorni 15 (quindici) dalla segnalazione della rottura o del malfunzionamento, ovvero mancata risoluzione della problematica entro i termini indicati dalla casa produttrice.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento della fornitura descritte nel presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine oggetto di offerta, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni

giorno di ritardo.
3. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore come previsti dall'art. 7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.
7. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli articoli 94 e 95 del codice.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all' art. 122, comma 1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore o dal Beneficiario se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 20 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice e

dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto. Non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo in ragione dell'importo contrattuale, come da tabella annessa all'allegato I.4 al Codice.

Art. 22 – Responsabile Unico del Progetto

Responsabile Unico del Progetto è **il Dott. Stefano Cozzini,** direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica di AREA Science Park.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo
Art. 6 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore
Art. 8 - Clausola di riservatezza
Art. 9 - Garanzia definitiva
Art. 12 - Recesso per giusta causa
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
Art. 16 - Penali
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA _____

Allegato 2
SCHEMA PREVENTIVO DI OFFERTA
(Validità 180 giorni)

All'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste

Oggetto: FORNITURA DI UNO STRUMENTO SCIENTIFICO PER LABORATORIO BIOLOGICO PER L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E LA QUANTIFICAZIONE DI PROTEINE O ACIDI NUCLEICI IN GEL E WESTERN BLOT, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRP@CERIC - PATHOGEN READINESS PLATFORM FOR CERIC-ERIC UPGRADE". CUP J97G22000400006. **Schema preventivo di offerta.**

La sottoscritta MONICA DE POLO nata a MILANO il 30/11/1971 nella qualità di legale rappresentante di BIO-RAD LABORATORIES SRL con sede in SEGRATE (MI) VIA B. CELLINI 18/A con codice fiscale n. 00801720152 e con partita I.V.A. n. 00801720152

DICHIARA

- di non essere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione);
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività inerenti all'oggetto del capitolato.

OFFRE

la fornitura di un sistema completo* per l'acquisizione e la quantificazione di immagini di proteine o acidi nucleici su supporti gel-elettroforetici (poliacrilamide o agarosio) o su membrane di Western blot, alle condizioni previste dal capitolato tecnico prestazionale, punto 2:

Denominazione dell'articolo offerto

ChemiDoc™ MP Imaging System **Cod. 12003154** composto da:
White Sample Tray for ChemiDoc **Cod. 12003026**
Blue Sample Tray for ChemiDoc **Cod. 12003027**
Image Lab Software on USB drive **Cod. 12012931**
EU Power Cable **Cod. 85622**
Chemidoc MP Imag Sys ECP Cod. **698-4080**

Per lo strumento ChemiDoc MP l'offerta include:
• garanzia di 12 mesi + ulteriori 12 mesi di assistenza tecnica
• installazione della strumentazione
• software per l'analisi dei dati con licenze illimitate
• Training formativo agli utilizzatori
• supporto applicativo-specialistico gratuito

PREZZO euro 27.300,00 (in cifre) IVA esclusa

Euro ventisettemilatrecento/00 (in lettere) IVA esclusa

* **la fornitura si intende comprensiva dei vassoi per le acquisizioni come specificato al punto 2.1 del capitolato tecnico prestazionale**

Si allega alla presente la scheda tecnica del prodotto offerto.

La presente offerta è composta di n. _____ pagine e di n. _____allegati.	
LUOGO, DATA	FIRMA (digitale)
Segrate, 18/10/2024	**BIO-RAD LABORATORIES SRL** Monica De Polo Procuratore Speciale *(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.)*

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia digitale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.